

## B) Scheda tecnica

Lo Stato federalista consente ai Cantoni di muoversi liberamente a condizione di rispettare quanto previsto dalla Costituzione federale. Questo principio si applica evidentemente anche a livello fiscale sia per le tasse, i contributi, le imposte indirette e le imposte dirette.

Per quanto riguarda le imposte dirette la Costituzione federale conferisce alla Confederazione la facoltà di legiferare per stabilire principi analoghi applicabili ai contribuenti, all'oggetto dell'imposta, alla procedura fiscale e alle disposizioni penali; i Cantoni rimangono però liberi di stabilire liberamente le aliquote applicabili al reddito e alla sostanza delle persone fisiche, e all'utile e al capitale delle persone giuridiche. Questo principio costituzionale è stato integralmente ripreso dalla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e Comuni (LAID) entrata in vigore il 01.01.1993, e alla quale i Cantoni hanno dovuto adeguare le loro legislazioni a partire dal 01.01.2001. I Cantoni hanno applicato in larga misura, specie in questo ultimi decennio, la loro libertà nella determinazione delle aliquote. Ne è nata una concorrenza fiscale intercantonale che comporta prelievi fiscali estremamente diversi da Cantone a Cantone. Ogni anno l'Amministrazione federale delle contribuzioni stabilisce quella che si può chiamare una sorta di classifica riguardante l'ammontare del prelievo fiscale di ogni Cantone, sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.

Il Cantone Ticino, nell'ambito di questa classifica, è uno dei Cantoni dove il prelievo fiscale è più elevato; per le persone fisiche con redditi e sostanze importanti siamo attorno al 20° posto, e per le persone giuridiche, per quanto concerne l'utile, siamo sopra il 15° posto.

La concorrenza fiscale intercantonale ha suscitato un dibattito tra i fautori e coloro che invece vorrebbero contenere la facoltà dei Cantoni di stabilire liberamente le aliquote. A tal fine è stata tra l'altro proposta un'iniziativa popolare del Partito Socialista Svizzero che per il momento ha trovato una ferma opposizione da parte della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. La concorrenza fiscale intercantonale è direttamente connessa al principio del federalismo per cui l'eventuale contenimento della facoltà decisionale dei Cantoni in questo ambito potrebbe trovare applicazione soltanto fra molti anni. Di conseguenza il Cantone Ticino, come gli altri Cantoni, deve stabilire le aliquote tenendo conto di questo fenomeno che costituisce oggi, e probabilmente anche per il prossimo decennio, una realtà non modificabile.

La concorrenza fiscale intercantonale persegue la finalità di attirare nella propria giurisdizione, istituendo un prelievo fiscale ridotto, le persone fisiche più facoltose e le persone giuridiche che

conseguono gli utili più rilevanti. Questo fenomeno si è concretizzato con una costante diminuzione da parte dei Cantoni delle aliquote applicabili a redditi, sostanze e utili.

Non si può assistere passivamente all'evolversi di questa situazione poiché la decisione di non modificare le aliquote applicabili ai redditi e agli utili più elevati non è senza conseguenze; infatti molte persone fisiche e giuridiche potrebbero essere indotte a trasferire il loro domicilio o la loro sede in Cantoni con un prelievo fiscale più vantaggioso di quello applicabile nel Cantone Ticino. La perdita di gettito fiscale potrebbe essere anche consistente.

Il Consiglio di Stato ha quindi dato mandato al Centro di competenze tributarie della SUPSI di esaminare il prelievo fiscale ticinese nel contesto intercantonale, l'eventualità di istituire un'aliquota proporzionale per il reddito delle persone fisiche (*Flat Rate Tax*) e la possibilità di eventualmente ridurre le deduzioni previste dalla nostra legislazione tributaria che sono molto più elevate in genere (spesso anche più del doppio) di quelle previste dagli altri Cantoni.

A conclusione dello studio, per quanto riguarda le persone fisiche, si è potuto documentare che la scala delle aliquote progressiva sul reddito, considerata insieme con le deduzioni, è certamente tra quelle più sociali di tutta la Svizzera; pressione minima per i redditi meno importanti, contenuta per i redditi medi, e superiore a quella della maggior parte degli altri Cantoni per gli alti redditi (nel Ticino l'aliquota media massima ai fini dell'imposta cantonale è del 15%). Considerazioni analoghe, anche se in questo caso la progressione è molto più limitata, valgono per la sostanza delle persone fisiche.

La possibilità di sostenere in modo adeguato la concorrenza intercantonale è quella di "interrompere" la progressione quando l'aliquota media supera l'11% o il 12%. Il costo è limitato (tra i 10 e i 18 milioni di franchi); la socialità della scala delle aliquote per i redditi bassi e medi rimane inalterata e le deduzioni per le persone fisiche pure possono essere mantenute nei loro importi che in genere sono superiori a quelli previsti dagli altri Cantoni. Ai fini dell'imposta cantonale sulla sostanza, l'"interruzione" dell'aliquota media a partire dal 2.4%, comporterebbe una perdita di gettito di circa 10 milioni di franchi e consentirebbe al Ticino di non essere pregiudicato dalla concorrenza fiscale intercantonale.

È auspicabile che questo studio possa essere uno strumento utile per le decisioni che eventualmente l'autorità politica reputa di dover adottare.